



CIRCOLO CULTURALE QUATTRO MORI

REGOLAMENTO

Art. 1

Il presente regolamento, in allegato allo Statuto dell'Associazione ha per oggetto la disciplina della vita dell'Associazione e dei suoi Organi, dell'uso da parte dei Soci della Sede e delle relative attrezzature, la individuazione dei criteri per la determinazione e riscossione delle quote Sociali, nonché l'esercizio del potere disciplinare e dei provvedimenti relativi.

Art. 2 (SOCI)

I nuovi Soci sono ammessi a loro domanda, semprechè ricorrano i requisiti richiesti dallo Statuto, fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di rifiutarne la ratifica o di decidere la esclusione con espressa formale motivata deliberazione.

Il candidato ammesso non acquisterà la qualifica di Socio con i relativi diritti se non avrà versato l'importo della quota d'iscrizione.

Art. 3

Tutti i Soci, per il solo fatto di appartenere all'Associazione, accettano lo Statuto Sociale, il Regolamento e ogni altra norma e disposizione emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna e da altri Organismi cui faccia capo l'Associazione, purché recepite con regolare delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4

I Soci hanno il diritto-dovere di partecipare attivamente alla vita sociale, ed in particolare, presenziare all'Assemblea annuale.

I Soci sono obbligati a rimettere al Collegio dei Proviviri la risoluzione di qualsiasi vertenza che sorgesse tra loro e tra loro e l'Associazione, quando la controversia riguardi la partecipazione a lei, o la sua gestione od il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 5 (QUOTE SOCIALI)

Le quote Sociali sono stabilite all'inizio dell'anno dal Consiglio Direttivo sulle basi dei risultati e delle previsioni di bilancio e dovranno essere pagate entro il primo quadrimestre dell'anno Sociale.

Per facilitarne l'incasso, potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo uno o più " fiduciari di zona " La quale sono autorizzati ad effettuare la riscossione mediante stacco di ricevuta dall'apposito bollettario, emesso dal Tesoriere e controfirmato dal Segretario Amministrativo.

Art. 6 (COMUNICAZIONE AI SOCI)

Tutte le deliberazioni di carattere generale del Consiglio Direttivo saranno comunicate ai Soci mediante affissione di avvisi in apposita bacheca esposta in luogo ben visibile nella sede Sociale.

Per le informazioni di maggiore importanza, ed in ogni caso per quelle personali e riservate il Consiglio Direttivo invierà comunicazione scritta.

Art: 7 (PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)

I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato, che avrà diritto ad un congruo termine per le proprie difese, e (successivamente e separatamente) il Collegio dei Proviviri, con delibera da parte dei suoi membri, esprime un suo parere consuntivo circa il provvedimento disciplinare del socio.

Art. 8

I provvedimenti disciplinari consistono nel richiamo, nella sospensione, nell'espulsione o radiazione dal Circolo.

Il Socio sospeso non avrà diritto di voto in Assemblea.

Art. 9

Il provvedimento disciplinare è comunicato per iscritto all'interessato con la specificazione dei motivi.

Art. 10

In caso di espulsione o radiazione, il Socio potrà essere riammesso a sua domanda con deliberazione dell'Assemblea .

Art. 11 (ACCESSO AALLA SEDE)

Gli orari di apertura e chiusura della Sede e le eventuali limitazioni sono fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

L'accesso alla sede è riservato :

ai Soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale e loro famigliari;

ai rappresentanti e dirigenti della Regione Sarda;

ai Soci di altri Circoli Sardi;

Agli ospiti dei Soci ed ai conterranei di passaggio, introdotti dal socio.

Art. 13

I locali del Circolo durante le ore di apertura sono affidati alla supervisione di un membro del Consiglio Direttivo designato a turno ovvero ad un Socio all'uopo delegato dal Consiglio stesso o dal Presidente.

Eventuali reclami dei Soci dovranno essere rivolti esclusivamente al Consiglio Direttivo.

Art. 14

E' fatto assolutamente divieto di :

Praticare od organizzare giochi, attività o riunioni non autorizzati dal Consiglio Direttivo;

Praticare giochi d'azzardo;

Produrre clamori, intemperanze materiali o verbali, od altre manifestazioni non consone al decoro dell'ambiente e della civile convivenza.

Art. 15 (ASSEMBLEE)

L'assemblea rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci .

Art. 16

L'assemblea Ordinaria deve tenersi annualmente entro il primo bimestre dell'anno Sociale.

Quelle straordinarie potranno essere convocate ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo e dovrà essere convocata allorché ne faccia richiesta almeno il 10% dei Soci in regola con l'iscrizione.

Le Assemblee possono essere convocate anche fuori della Sede Sociale purché in Provincia di Cremona.

Art. 17

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte tramite lettera, inviate ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia presente o rappresentata la totalità dei Soci.

Art. 18

Possono intervenire alle Assemblee tutti i soci che siano regolarmente iscritti e in regola con la quota sociale e non sospesi.

Art. 19

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altro Socio, munito di delega scritta.

Nessuno può rappresentare più di un socio.

Nessuna delega può essere attribuita ai elementi del Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un Socio da questi designato e, in difetto, eletto dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere consacrate in un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, registrate nell'apposito registro, a cura del Consiglio Direttivo che dovrà provvedervi nella sua prima riunione successiva.

Art. 21

Le assemblee, Ordinarie e Straordinarie sono validamente costituite e deliberano in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti e con voto favorevole di metà più uno dei partecipanti.

In seconda convocazione deliberano con qualsiasi composizione ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Nessun Socio può partecipare alla votazione su questioni personali concernenti i suoi personali interessi .

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, se essa stessa deliberi di votare per appello nominale o per scrutinio segreto (obbligatorio in ogni caso in cui siano coinvolte questioni concernenti persone).

Le elezioni dei elementi il Consiglio Direttivo, collegio dei Proviviri e Revisori dei Conti si deve fare unicamente a scrutinio segreto, sono eletti i Soci che, per le rispettive categorie, anno ricevuto maggiori suffragi senza bisogno di particolari maggioranze.

Art. 21 (bis)

PROCEDIMENTO ELETTORALE

1. Ogni qualvolta che l'Assemblea Generala Straordinaria provveda alla elezione degli organi Sociali quali:

a - Consiglio Direttivo;

b - Collegio dei Revisori dei Conti;

c - Collegio dei Proviviri,

d - il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di una commissione elettorale così formata:

*** Presidente, due scrutatori e un segretario.**

I componenti la commissione devono essere scelti fra i Soci in possesso dei requisiti idonei alla votazione, che accettino la nomina e non siano candidati alle cariche Sociali da rinnovare con il voto assembleare.

2. Per il rinnovo del Consiglio Direttivo, ciascun socio di cui all'Art. 5 dello Statuto può esprimere il voto per un numero di candidati non superiore a 9 (nove), mentre ciascun socio di cui all'Art. 5 , in ottemperanza dell'art. 5 capo 1 comma c del Dlgs. 460/97, può esprimere il voto per un numero di candidati non superiore a 5

(cinque).

a - Cinque (15) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, il Socio che intenda candidarsi alla carica di componente il Consiglio Direttivo deve consegnare l'apposita dichiarazione di candidatura, alla segreteria del Circolo nei giorni di apertura.

b - Il suddetto termine è perentorio entro il quale deve essere consegnata la dichiarazione di candidatura.

c – è prevista una sola delega per candidato

3. Per il rinnovo del collegio dei Revisori dei Conti, ciascun Socio può esprimere il voto per un numero di candidati non superiore a 3 (tre).

a - sono eletti quali membri effettivi i primi 3 (tre) che anno avuto più voti;

b – quali membri supplenti, il quarto e quinto votato.

c - Il Socio che intenda candidarsi alla carica di componente il collegio dei Revisori dei Conti, valgono le norme riportate nel punto 2 (due), comma a – b del presente Art..

4. Per il rinnovo del collegio dei Proviviri, ciascun Socio di cui all'Art. 6 dello Statuto può esprimere il voto per un numero di candidati non superiore a 3 (tre).

a - Sono eletti quali membri effettivi i primi 3 (tre) votati;

b - Quali membri supplenti il quarto e quinto votato;

c - Il Socio che intenda candidarsi alla carica di componente il collegio dei Proviviri, valgono le norme riportate ai punti 2 e 3 comma a-b-c- del presente Art.

Art. 22

Hanno diritto di voto e sono eleggibili alla cariche Sociali tutti i Soci Ordinari che siano in regola con le quote Sociali.

Art. 23 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, compreso il Presidente; più il rappresentante dei Soci ordinari non sardi.

Sono eletti scrutinio segreto dall'Assemblea, devono accettare l'incarico e ove l'eletto rinunci alla nomina, questi è sostituito da colui che lo segue immediatamente nella graduatoria.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è competente per qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, comprese le determinazioni in ordine alla adesioni ad Enti o Associazioni affini o similari, fatta eccezione per gli atti di competenza esclusiva dell'Assemblea, che in ogni modo potrà in ogni caso modificarne od integrarne le precedenti deliberazioni.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente presso la sede dell'Associazione, od anche altrove purché in provincia di Ostia.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente, o per richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, almeno una volta il mese mediante avviso, con ordine del giorno, non più tardi di due giorni prima della data fissata.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, anche telefonicamente in caso di urgenza.

Art. 26

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, potrà (a giudizio insindacabile dei presenti) essere ritenuto dimissionario e dovrà essere contestualmente sostituito.

Art. 27

I membri del Consiglio prestano la loro opera gratuitamente, salvo rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione, nell'esplicazione delle loro funzioni.

Tale trattamento è esteso anche ai Soci qualora agiscano su incarico del Direttivo.

Art. 28

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo esso rimane in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione sino alla nomina dell'organo subentrante.

Si considera dimissionario l'intero Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei suoi membri.

In tal caso si procede alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Al momento della sua entrata in carica il nuovo Direttivo dovrà liberare i membri del Direttivo uscente (cessato, decaduto o dimissionario) da tutte le obbligazioni in essere, salvo quelle che ritenga di contestare nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua entrata in carica effettiva.

Ogni decisione in merito alle contestazioni sarà demandata al Collegio dei Probiviri i quali dovranno rendere il loro lodo inappellabile entro sessanta giorni.

Ove il Consiglio subentrante non liberi i membri di quello cessato dalle obbligazioni contestate o ottemperi alle decisioni dei Probiviri, sarà considerato dimissionario.

Art. 29

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il vicepresidente vicario ed eventualmente un secondo vicepresidente, un segretario amministrativo ed un tesoriere come da Statuto.

Art. 30

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio ed in caso di urgenza può adottare tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso alla sua prima successiva riunione.

Il Presidente, in caso di suo impedimento ho prolungata assenza, il vicepresidente vicario ne assume le funzioni ed in caso di assenza di questi le assume il Consigliere scelto dal Direttivo. Per tutti i rapporti con le banche, alla firma del Presidente si abbina la firma congiunta del Tesoriere o quella del Segretario.

Art. 31

Il Segretario amministrativo sovrintende all'ordinaria amministrazione e direzione dell'ufficio amministrativo, dà esecuzione alle delibera del Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni, cura la tenuta dei libri sociali, coordina l'organizzazione dell'Associazione, attende alla corrispondenza, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e delle Assemblee, tiene aggiornato lo schedario ed il libro dei Soci.

Art. 32

Il Tesoriere cura l'Amministrazione dell'Associazione secondo le delibera del Direttivo e particolarmente tiene la cassa sociale, istituendo un registro di contabilità generale ed uno "speciale" relativo alle spese afferenti le sovvenzioni, se del caso secondo le voci previste dalla "convenzione" in vigore con la Regione Sarda.

Egli, eventualmente avvalendosi dell'opera di "fiduciari di zona" riscuote le entrate, esegue i pagamenti, estende i bilanci, che sottopone alla discussione ed approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 33

Il Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni eventuali consulenti o specialisti esterni.

Inoltre, il Direttivo può affidare, di volta in volta, incarichi specifici temporanei anche a Soci non facenti parte del Direttivo ed eleggere i membri di eventuali Commissioni permanenti o straordinarie.

Art. 34 (COLLEGIO REVISORI DEI CONTI)

Il collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi, eventualmente da due supplenti, tutti Soci Ordinari, direttamente eletti dall'Assemblea, eleggono al loro interno un Presidente.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo, esercitano la sorveglianza sulla regolarità della gestione e controllano le scritture e l'esistenza di cassa, i libri contabili ed i bilanci.

Redigono una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo e le altre norme di legge.

I Revisori dei Conti si riunisce su iniziativa del suo Presidente, almeno una volta trimestralmente.

Art. 35 (COLLEGIO DEI PROBIVIRI)

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi, ed eventualmente da due supplenti, tutti Soci ordinari eletti direttamente dall'Assemblea, eleggono al loro interno un Presidente.

Ai Probiviri è deferita la risoluzione delle vertenze sorte tra Soci medesimi, fra Soci e l'Associazione, nonché dei conflitti di competenza sorti fra membri del Direttivo e fra organi Sociali.

Esprimono un parere ogni qualvolta il Presidente del Direttivo lo richieda o la maggioranza del Direttivo né faccia richiesta, nei procedimenti disciplinari.

Nessun Socio può iniziare un'azione legale contro altro Socio o l'Associazione stessa, riguardante l'oggetto Sociale, senza averne prima demandato la risoluzione al Collegio stesso.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente dell'Associazione, dal Presidente dei Revisori dei Conti o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del Collegio dei Probiviri non sono ammessi ad assistere altri Soci.

Art. 36 (DIVERSE)

L' esercizio Sociale ha inizio il primo Gennaio e si chiude il trentuno Dicembre di ogni anno solare. Il Consiglio Direttivo si cura di depositare quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea Generale Ordinaria, il bilancio chiuso al trentuno Dicembre precedente, con la relazione morale e finanziaria, nonché quella dei Revisori dei conti presso la sede Sociale, a disposizione di tutti i Soci.

Il Circolo non ha scopo di lucro e pertanto gli eventuali avanzi di gestione che fossero in bilancio, sono destinati al fondo di riserva, il quale, oltre al consolidamento sociale, dovrà essere destinato nelle proporzioni che saranno annualmente stabilite, per l'educazione, l'istruzione, il consolidamento fisico e morale degli Associati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento al Codice Civile e a tutto quanto previsto in materia associativa dalle vigenti normative di legge.

Fatto, letto ed approvato a Ostia il 15 Febbraio 2007 presso la sede Sociale.

Il Direttivo

Via Delle Baleari 85 - 00121 Ostia (Roma)

Tel-Fax 06/5691369

E-mail: quattromoriostia@tiscali.it; quattro.mori@email.it

www.circoloquattromori.it